

**RUFA – ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS****Piano per il controllo esposizione e trasmissione del virus - PCTV***03 settembre 2021***ATTIVITÀ DIDATTICA 2021/2022**

Il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 ha evidenziato che, a far data dall'1 settembre e fino al 31 dicembre 2021, per accedere in RUFA sussiste l'obbligo di presentazione del cosiddetto "green pass". Il "green pass" consente di prendere parte non solo alle attività didattiche e curriculari in presenza (lezioni teoriche e pratiche, esami e tesi), ma anche alle attività extra didattiche (mostre, talk, workshop, seminari).

Il "green pass" o per meglio dire la "Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate" è emesso dal Ministero della Salute ed attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Chi vuole accedere in RUFA è tenuto a conseguire ed esibire la certificazione verde COVID-19. Le verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 a campione compete al Direttore (art. 25, comma 9, primo paragrafo, del decreto legislativo 165/01). Il controllo prevede il monitoraggio casuale, ogni due giorni, di 15 soggetti, tra docenti, studenti e personale da parte dell'ufficio di direzione.

L'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del DPCM. Su parere del Garante della Privacy il direttore o un suo delegato può avere accesso diretto ai dati relativi al "green pass".

Le certificazioni rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

Coloro che si sono vaccinati con prodotti non riconosciuti dall'Unione Europea e che hanno necessità di seguire l'attività didattica in presenza per ottenere il green pass ed accedere nell'istituzione dovranno eseguire un tampone ogni due giorni, presentandone la relativa certificazione. Possono, in alternativa, effettuare la domiciliazione sanitaria nella città sede di studio ed aderire, previo parere medico positivo al piano nazionale di vaccinazione.

I vaccini riconosciuti dall'Unione Europea e dall'Agenzia italiana per il farmaco sono i seguenti: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Janssen (Johnson & Johnson).

Non devono esibire il green pass i soggetti dichiarati esenti dalla vaccinazione per motivi di salute sulla base di idonea certificazione medica.

**Gli studenti e i docenti che intendono accedere in RUFA sono tenuti:**

- a conseguire ed esibire la certificazione verde COVID-19;
- a entrare in Accademia indossando la mascherina;
- ad accedere in aula, entro e non oltre l'orario stabilito, accomodandosi alla postazione loro riservata, indossando la mascherina;
- ad attendere l'arrivo del docente, continuando ad indossare la mascherina.

**Il docente o un delegato del direttore prima di iniziare la lezione:**

- provvede a rilevare la temperatura dei presenti, annotandone la registrazione;
- nel caso di temperatura corporea nella norma si procede con la lezione;
- nel caso i valori registrati fossero superiori a 37,5° centigradi lo studente è chiamato ad abbandonare l'aula se cosciente, ad attendere l'arrivo dei sanitari se non cosciente;
- nel caso in cui, per qualsivoglia motivo o per causa di forza maggiore (mancanza del docente o del delegato del direttore per causa di salute), non fosse possibile procedere alla rilevazione della temperatura, gli studenti sono obbligati a compilare un modello di autocertificazione, fornito dal desk e/o dal docente e/o da altro addetto.

Gli studenti, garantito il distanziamento e seduti nella postazione loro assegnata potranno togliere la mascherina qualora lo consenta la normativa in quel momento vigente e lo richiedano le esigenze di natura didattica. Al momento le leggi obbligano l'uso della mascherina in ogni circostanza.

Sono esonerati dall'uso della mascherina i soggetti che presentano particolari patologie che ne rendano incompatibile l'utilizzo. In tal caso è necessario produrre apposita certificazione erogata da ente accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale.

**Durante lo svolgimento della lezione:**

- se il docente è in cattedra e qualora le normative lo consentano può non utilizzare la mascherina; la didattica è stata adeguata agli spazi e le postazioni in aula utilizzabili dagli studenti sono poste alla distanza prevista per questa modalità di interazione dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale;
- se il docente intende verificare gli elaborati, avvicinandosi o interagendo più da vicino con gli studenti, tutti dovranno sempre indossare la mascherina;
- è possibile, in caso di particolari e ristrette attività (vedi ad esempio degli shooting fotografici, riprese video o altro) non indossare la mascherina limitatamente al tempo necessario all'effettuazione dell'attività stessa, ma rispettando la distanza interpersonale di 1 metro.

### **GESTIONE STUDENTI/DOCENTI STRANIERI**

La disciplina generale per gli spostamenti da/per l'estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Il Ministero della salute ha suddiviso i Paesi in 5 diversi elenchi, contraddistinti dalle lettere dell'alfabeto (A, B, C, D, E)

In linea di massima lo studente o il docente che dall'estero deve giungere in Italia per trascorrere un periodo di formazione è tenuto:

- 1) a presentare in aeroporto il certificato con esito negativo di un tampone effettuato nel Paese di origine e/o provenienza non antecedente le 72 ore prima della partenza;
- 2) ad inviare in istituzione copia del referto, qualora non sia necessario l'uso dell'aereo;
- 3) a comunicare prima della partenza il proprio indirizzo di residenza in Italia;
- 4) a trascorrere, una volta giunto in Italia, un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni con decorrenza dal giorno di arrivo e, nel caso del sopraggiungere di sintomi da Covid-19 ad avvisare l'Autorità sanitaria competente;
- 5) ad effettuare un tampone di controllo presso un centro autorizzato italiano e a trasmetterne i risultati in istituzione.